



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 16/11/2006

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ALIMENTAZIONE 25 ottobre 2006, n. 24

Applicazione Reg. CE n°2200/96 del 28/10/96 del Consiglio e Reg. CE n°1432/2003 della Commissione dell'11 agosto 2003 - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli. Riconoscimento della Organizzazione di Produttori "Organizzazione di Produttori ortofrutticoli Gruppo Tarulli soc. Consortile a r.l." sede legale in Noicattaro (Bari).

L'anno 2006, il giorno 25 del mese di ottobre, nella sede del Settore Alimentazione presso l'Assorato Risorse Agroalimentari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - Bari

Il Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, Antonio Frattaruolo sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario preposto:

VISTI i Regolamenti CE n° 2200 e 2201 del 28/10/1996 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTO il Reg. CE n° 1432 del 11/8/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del Reg. CE n° 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori;

VISTA la Circolare n° 6 del 18/4/1997 del MiRAAF, ora MiPAF, pubblicata sulla G.U.n°124 del 30/5/1997 sull'attuazione delle disposizioni Comunitarie sulla nuova Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

VISTA la Deliberazione di G.R. n° 7115 del 27/9/1997 esecutiva, recante disposizioni per l'attuazione nella Regione Puglia delle Norme comunitarie di cui al Reg. CE 2200/96;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 923/Ass del 30 luglio 2004, che reca disposizioni per il riconoscimento ed il controllo delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi del Reg. CE 2200/96 del Consiglio del 28/10/1996;

VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;

VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1999, n. 128;

VISTA la Legge 27 luglio 1967 n° 622 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n° 165 del 21/02/1968 concernenti l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTO il D.L. n° 29 del 03 marzo 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421";

VISTA la Legge Regionale n° 7 del 04/02/1997 (artt.4, 5 e 6);

VISTO l'art. 45 del D.L. n° 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la domanda in data 02/08/2006, acquisita in data 04/08/2006 agli atti dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione del Settore Agricoltura e Alimentazione al prot. n° 28/15427, a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli Gruppo Tarulli Società Consortile a r.l." con sede legale in Noicattaro (Bari), intesa ad ottenere ai sensi dell'art.11 del Reg. CE n° 2200/96 del Consiglio, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori per la categoria: i) Ortofrutticoli (art.11 p. l. lett. a);

VISTO l'atto costitutivo e il relativo statuto redatti in data 30 giugno 2006, per notaio Dott. Domenico Amoruso (Repertorio n° 1693) con il quale è stata costituita la predetta Organizzazione di produttori ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE 2200/96;

VISTA la relazione in data 06/9/2006 relativa alla istruttoria espletata da funzionari dell'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari all'uopo incaricati, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli Gruppo Tarulli Società Consortile a r.l." con sede legale in Noicattaro (Bari) alla via Saponaro Sindaco - Zona PIP;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere il riconoscimento;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- Di riconoscere, ai sensi dell'art.11, del Reg. CE n° 2200/96, come stabilito al punto 5 della D.G.R. n° 7115 del 27/09/1997 la Organizzazione di Produttori "Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli Gruppo Tarulli Società Consortile a r.l." con sede legale in Noicattaro (Bari) alla via Saponaro Sindaco - Zona PIP, per la categoria: i) ortofrutticoli (art. 11 p. 1 lettera a);

- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 22 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art.11 del Reg. CE n° 2200/96, in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento della G.R. n° 7115 del 27/9/1997;

- Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R.n°13 del

12/4/1993

- di notificare copia alla Organizzazione di Produttori interessata e di trasmettere al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari ed alla Camera di Commercio e Agricoltura di Bari;

- Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli Gruppo Tarulli Società Consortile a r.l. alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare, annualmente, alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore Il Dirigente dell'Ufficio
Dr Piergiorgio Laudisa Antonio Frattaruolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ALIMENTAZIONE

VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;

VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

- Di riconoscere, ai sensi dell'art.11, del Reg. CE n° 2200/96, come stabilito al punto 5 della D.G.R. n° 7115 del 27/09/1997 la Organizzazione di Produttori "Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli Gruppo

Tarulli Società Consortile a r.l." con sede legale in Noicattaro (Bari) alla via Saponaro Sindaco - Zona PIP, per la categoria: i) ortofrutticoli (art. 11 p. 1 lettera a);

- Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 22 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art.11 del Reg. CE n° 2200/96, in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento della G.R. n° 7115 del 27/9/1997;

- Di fare obbligo alla "Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli Gruppo Tarulli Società Consortile a r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita; ad inviare annualmente alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta;

- Di incaricare l'Ufficio Associazionismo e Alimentazione ad inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993, di notificare il presente provvedimento alla Organizzazione di produttori interessata, di trasmettere al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio Associazioni produttori, all'AGEA, all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari ed alla Camera di Commercio e Agricoltura di Bari;

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro pagine ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Alimentazione, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Alimentazione.

Il Dirigente del Settore
Antonio Frattaruolo
